



## COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE N 4 DEL 14 marzo 2019

**OGGETTO:** Approvazione linee guida sulla gestione separata dei fondi vincolati

L'anno duemiladicianove, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 12,00 nella sede del Comune di Aragona, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Aragona, nelle persone dei Signori:


		Presente	Assente
Dott. Giuseppe IMBRO'	Presidente	X	
Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA	Componente	X	
Dott. Francesco Saverio LIUNI	Componente		X

Partecipa alla riunione il Dott. Giuseppe Vinciguerra, Segretario generale del Comune di Aragona, che assume la funzione di segretario verbalizzante.


**La Commissione straordinaria di liquidazione,**

**p r e m e s s o :**

- che il Comune di Aragona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/11/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e



1



dell'indebitamento pregresso del Comune di Aragona, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione ;

- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 07 dicembre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Aragona eleggendo quale presidente il Dott. Giuseppe Imbrò, così come da delibera n. 1 del 07 dicembre 2018;

\*\*\*

Visto

- l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- l'articolo 254, comma 3 del TUEL- secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

- l'articolo 255, comma 10, del TUEL nella parte in cui prevede che non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata ed ai mutui già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;

- l'articolo 5, comma 1-bis del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, introdotto dall'art.120, comma 3, lettera e) del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, come modificato dall'articolo 44, comma 1, del d.lgs. 11 giugno 1996, n.336, in base al quale non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;



2






- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione, con gestione separata, dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterata la disposizione in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del TUEL;
- la circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, laddove chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *"le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse"*;
- la medesima circolare n.21/1993, laddove chiarisce che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;

Ritenuto che

- i criteri individuati dalla citata circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 20 settembre 1993 in relazione alle gestioni vincolate devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto l'atto è stato emanato in attuazione della previgente normativa, che, analogamente a quella in vigore a seguito della novella del 2016, affidava all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la stessa Direzione centrale della finanza locale, organo del Ministero dell'Interno, nel parere reso alla Commissione straordinaria di liquidazione di Caserta (nota prot. n.91410 del 24 luglio 2017), ha sostanzialmente fatto propri tali criteri, precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, affidati all'organo straordinario di liquidazione, *"è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, restando ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori"*;
- la nota citata precisa, altresì, che l'amministrazione dei residui relativi alle gestioni vincolate *"verrà gestita separatamente (...) al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate"*;

Considerato che



3

- è opportuno, data la sostanziale novità della questione e la complessità della gestione dei fondi vincolati nel bilancio comunale, definire in termini generali la condotta che questo organo straordinario di liquidazione terrà di fronte a domande di pagamento a valere su gestioni vincolate in bilancio;

- sarà, comunque, necessario valutare in ogni singolo caso la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente delle citate circolari ministeriali, consentono il pagamento delle spese relative alle gestioni vincolate, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione;

- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, il quale prevede che :  
" 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori"

Visti:

il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;



il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

- di approvare le seguenti linee guida, relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi pertinenti:

1. I titolari di crediti pertinenti a fondi a gestione vincolata dovranno in ogni caso fare istanza di pagamento, usando i modelli e seguendo le procedure definite nella deliberazione OSL n.1 del 07 dicembre 2018;
2. tali istanze di pagamento saranno del pari istruite dai dirigenti competenti secondo la medesima procedura richiesta per le istanze ordinarie, avendo cura di precisare l'esistenza del vincolo e l'atto da cui deriva;
3. l'organo straordinario di liquidazione si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali per verificare gli atti giustificativi della spesa e procedere alla relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento e chiederà, per ogni specifico fondo a gestione vincolata, un dettagliato rendiconto al titolare dell'ufficio responsabile;
4. in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere comunale, l'organo straordinario

 4 



- di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
5. in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere l'ordinativo di pagamento e procedere alla rendicontazione e riscossione del credito;
  6. in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, chiederà all'Ente di ricostituire le risorse finanziarie vincolate e, in ogni caso, autorizzerà la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite all'Ente.


Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4 comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378 dispone la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line di notificarlo agli interessati, al Responsabile del Settore Economico – Finanziario, e per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Aragona.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.


Letto, confermato e sottoscritto.

**La Commissione Straordinaria di Liquidazione**

Il Presidente Dott. Giuseppe Imbrò



Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana



**Il Segretario Generale**  
Dott. Giuseppe Vinciguerra



PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Aragona: [www.comune.aragona.ag.it](http://www.comune.aragona.ag.it)- Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 11 L.R. n. 4471991 e s.m.i. e dal D.Lgs. 267/2000.

Aragona, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Aragona: [www.comune.aragona.ag.it](http://www.comune.aragona.ag.it) albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Aragona, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

Il Responsabile della Pubblicazione  
( Sig. Giuseppe Lattuca )

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Aragona, li 14.03.2019

Il Segretario Generale  
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

